



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

48. Riconoscendosi da &c. Edictum adversus usuras, & alios illicitos
contractus.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

na della Vita, e Confiscazione di tutti, e singoli Beni, che hà, possiede, e tiene con qualunque titolo, e quando fusse di Fideicommissio, ò Primogenitura, e sin che egli naturalmente viverà, e quanto à Signori, e Possessori di Giurisdizioni, anco della perdita di tutti, e singoli loro Stati, Luoghi Giurisdizionali, benchè fussero Feudali, e con Investiture ex pacto, & providentia, e fogetti à qualsivoglia Primogenitura, Maggiorasco, e Fideicommissio durante, quando siano tali, la Vita naturale d'essi, senza pregiudizio però sempre delle maggiori pene, che meritasse il delitto per disposizioni comuni, Costituzioni Apostoliche, ò in vigore d'Investiture, & ancorchè nelle predette disposizioni vi fusse espressa la privazione preambula in caso de Delitti, ò altra cautela con la successiva vocazione d'altri in vece loro, sospendendo l'efficacia, e virtù d'esse, per sin che durerà la Vita naturale de Trasgressori, il che anco s'intendadi tutti gl'altri, che non fussero Signori di Giurisdizione, quando li loro Beni siano Feudali, & Enfititeici, non hereditarii, ovvero foggetti à qualunque Fideicommissio, Maggiorasco, ò Primogenitura, come sopra. Aggiungendo in oltre quanto alli Trasgressori, che non possedessero attualmente di presente Stati, e Luoghi giurisdizionali, Beni Feudali, & Enfititeici, ò foggetti à Fideicommissi, Maggiorasco, ò Primogenitura, come sopra, mà fussero in qualsivoglia modo, ò tempo chiamati alla successione di quelli, che venendo il caso della loro vocazione, etiam loro viventi, s'offerivi, e s'efeguischi il medemo in favore del Fisco, sin tanto che ciascheduno d'essi farà in Vita.

In oltre si proibisce sotto le medesime pene, che nessuno particolare pigli soldi, e promessa per servire in dette occasioni, ancorche lo facci senza soldo, e se qualcheduno l'avesse preso, debba subito denunciarlo nell'Atti del Notaro della Charità, che serve al Governo, & astenersi da tal servizio, ò promessa d'armarsi, e denunciandolo dentro due giorni prossimi, in tal caso se gli condonarà in Reato, in che fusse incorso, altrimenti si procederà alle medesime pene del Bando, come se havessero preso il servizio doppo questo Bando.

Si dichiara in oltre, che alli Trasgressori non suffragerà la minorità, quando habbino compito il decimo quarto anno, e che si procederà contro di loro anche ex officio, e per Inquisizione, e nel modo, e forma in tutto, e per tutto, che suole osservarsi ne i Delitti di Lesa Maestà in primo grado; E passati li due giorni, chi rivelerà qualsivoglia, che faccia gente al detto fine, e darà da poter procedere in Contumacia al Monitorio, e presente alla Tortura, se gli darà la remissione d'un Bandito, e cinquanta scudi di ricognizione, e si terrà secreto, & maggiore recognizione, secondo la qualità delle Persone, e l'impunità per se, se n'havrà bisogno, preservando Sua Santità anche gli Ecclesiastici, che riveleranno, da ogni Irregolarità.

Volendo, e decretando, che il presente Editto affisso, e publicato in Roma ne i luoghi soliti, attringhi, e leghi dentro di Roma subito, e fuori, dentro tre giorni, etiam ne'luoghi mediati, & immediati fogetti per tutto il Distretto d'essa, come se à ciascheduno fosse stato personalmente intimato. Dato in Roma questo dì 4. Gennaro 1702.

R. Pallavicino Governatore, e Vice-Camerlengo.

Domenico Barlocchi Notaro della Carità.

Die, mense, & anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Palatii dicti Illustrissimi, & Reverendissimi D. Gubernatoris, & ad valvas Curiae, ac in Aedibus campi Florae, & in aliis locis solitis, & consuetis, Urbis per me Dominicum Balatresum Decanum Mandatariorum dicti Illustrissimi, & Reverendissimi D. Urbis Gubernatoris.

EDICTUM

Adversus Usuras, & alios illicitos Contractus.

Riconoscendosi da Monsignor Illustriss., e Reverendiss. Alessandro Falconieri, di Roma, e suo Distretto Generale Governatore e Vice-Camerlengo, che sempre più l'Avaritia, origine d'ogni gran male, s'insinua n'eglanimi di coloro, li quali posposto il timor di Dio, la salute delle proprie Anime, e li dettami del Vangelo, e Carità Christiana per desiderio d'arricchirsi, anco con l'altrui danno, e per ogni strada, ancorche illicita, hanno ardire, non oftanti le proibizioni de'Concillii, Sagri Canoni, Costituzioni Apostoliche, e Bandi Generali del Governo, di far contratti usurarii, & abominevoli, anco con stocchi, ciavanze, rompicolli, & altri patii illiciti; E perciò premendo à Sua Signoria Illustrissima per il publico, e privato bene di estirpare un male così avanzato, e di tanto pregiudizio, e scandolo della Cattolica Religione, per Autorità del proprio Ufficio, e per ordine espresso ricevuto con Oracolo di viva voce dalla Santità di Nostro Signore con il presente publico Editto da durare à beneplacito dell'istessa Santità Sua, riduce primieramente alla memoria di tutte, e singole persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione, anco Ecclesiastica, e Regolare, la puntuale osservanza di tutto ciò, che sopra tali contratti usurarii, & in qualsivoglia altro modo illiciti, è stato disposto dalli sopra enonciati Concillii, Canoni, Costituzioni Apostoliche, e Bandi emanati, dichiarando, che contro li Trasgressori, Contraenti, Mediatori, Sensali, Fattori, & in ogn'altra maniera Complici in detti contratti, si verrà irremissibilmente all'efecuzione delle pene pecuniarie, e corporali anco gravi, e della Galera inclusivè ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima, come e più amplamente in essi si dispone, alli quali si habbia piena relazione.

E per facilitare il discoprimiento di simili delitti promette Sua Signoria Illustrissima à tutti quelli, che denunciaranno le persone, che haveranno fatti li sopranominati contratti illiciti, & usurarii, e somministreranno tali prove da poter procedere, e punire detti Contraenti, e Complici, come sopra, la quarta parte del denaro, ò beni contenuti in detti contratti, e volendo, faranno anco tenuti segreti.

In oltre per usare ogni equità verso coloro, che ò per grave necessità, ò per semplicità, ò in qualunque altro modo sedotti, si trovano di essersi obligati in simili ingiusti contratti, Sua Signoria Illustrissima promette alli medesimi libera impunità da ogni pena pecuniaria, ò corporale, nella quale fossero incorsi, e faranno anco assoluti, e liberati da ogni pagamento dovuto in virtù degl'istessi contratti, ogni volta però che dentro il termine di giorni quindici dal giorno della pubblicazione del presente Editto compariranno avanti Sua Signoria Illustrissima, ovvero dal suo Capo Notaro per gl'Atti della Carità, e riveleranno con

since-

fincerita il contratto, e contratti, che haveranno fatto, con tutte le loro qualità, conditioni, obblighi, e circostanze, con le Persone de' Contractanti, Senfali, Mediatori, e Complici, che in qualunque forma vi haveranno cooperato; passato il qual termine, se non haveranno fatta la detta spontanea denuncia, non suffragarà loro veruna scusa per esimersi da tutte le pene imposte dall'enunciate disposizioni, e Bandi, con le quali faranno, senza alcuna speranza di gratia, severamente puniti.

Finalmente per dare qualche spazio di tempo al pentimento, e qualche merito alla spontanea Confessione, promette parimente Sua Signoria Illustrissima à tutti quelli, che haveranno fatto simili contratti con qualità usuraria, & altri patti illeciti, e che in virtù di tali contratti pretendono d'essere Creditori di qualche somma di denaro, d'altro in essi espressamente, & implicitamente contenuto; li quali dentro il suddetto termine di giorni quindici da computarsi dal giorno dell'affissione, & publicatione del presente compariranno avanti Sua Signoria Illustrissima, & suo Capo Notaro, e denunciaranno, e liberamente confesseranno il contratto, & Contratti da loro fatti con patti illeciti, & usurarii con tutte le loro circostanze, obblighi, e conditioni, e le persone de' Debitori, non solo la totale impunità da ogni, e qualunque pena incorra, ma di più per loro indennità detti loro usurarii, & illeciti contratti se li modereranno, riformeranno, e ridurranno al giusto dovere, e si convalideranno in quella parte, e dentro quei termini, che si potranno sostenere per Giustizia, col solo rilasso della quarta parte da applicarsi alla Reverenda Camera Apostolica; Altrimenti passato detto termine di giorni 15., e non sequita detta comparita, denuncia, e spontanea Confessione, si procederà contro li medesimi, e faranno, come si è detto di sopra castigati con ogni rigore di Giustizia.

Volendo che il presente Editto affisso, e pubblicato in luoghi soliti di Roma, obblighi, & astringa ciascuno, come se gli fosse stato personalmente intimato. Dato in Roma dal Palazzo della sua solita Residenza questo dì 26. Aprile 1720.

A Falconieri Governatore, e Vice-Camerlengo.

Gio: Carlo Felici Not. per la Carità.

EDICTUM

Ad cohibendos abusos in Theatris.

LA legge del buon costume inseparabile da tutte le azioni humane, in qualunque circostanza esse sian fatte, oblige certamente ancora ne' spassi, e divertimenti, massime dove sia publica radunanza di persone d'ogni grado, e qualità; poiche ivi il dovere, e la convenienza più strettamente richiedono, che ciascuno si contenga ne' termini di una civile, e ben composta modestia non turbare gl'altri, ed offendere, & col poco rispetto i maggiori, & con lo scandalo quei, che sono capaci di riceverlo. Ciò molto più devesi intendere delle Comedie, Tragedie, ed altre Opere di qualunque denominazione, che ne' pubblici, & privati Teatri vengono rappresentate, e recitate, le quali, come ogn'uno sa, non furono assolutamente introdotte per il diletto, ed il piacere, ma bensì per emendare, e correggere i costumi ed istituire à ben vivere: qual

sine appunto creder dobbiamo haver havuto i saggi, e prudenti Precipi nel permetterle; accioche vedendosi in Teatro esposte l'altrui azioni col rivolgimento de' varii accidenti humani, ciascuno potesse meglio conoscere, quasi in prospetto la deformità del mal'operare, e perciò concepisse un abborrimento al vizio, l'amore alla virtù, ed apprendesse à frenare le sue passioni: Onde la Comedia fu chiamata lo specchio della vita humana, e come altri disse, una imitazione della vita. spettacolo del costume, imagine della verità. Se dunque sin presso i Gentili era il Teatro una scuola di morali insegnamenti, non deve tollerarsi, che taluni con perverso abuso intervenghino a' Teatri non altrimenti, che ad un luogo di scorrette, ed impunitè licenze, e lontanissimi dal riportare quel profitto morale per cui sono istituite simili Rappresentazioni, perturbano, & inquietano gl'altri con alte, e scomposte grida, con impertinenze, ed atti incivili, e spesse volte con parole sconvenevoli, e meno che honeste, non senza grave offesa dell'orecchie più pudiche, e della dignità de' Personaggi più riguardevoli; Convertendo in somma un virtuoso, & almeno indifferente divertimento, in soggetto di viziosi trascorsi, e stomachevoli insolenze: parendo loro, come degl'antichi Romani fu notato, non trovar ne' Teatri diletto bastante, se questo non fusse contaminato da dissolutezze, e se dell'allegria non ne formassero una sceleragine.

Laonde per ovviare à tali disordini, & inconvenienti, & altri, che potessero succedere, l'Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Alessandro Falconieri Uditore della Sagra Rota, di Roma, e suo Distretto Governatore Generale, e Vice-Camerlengo, ricorda à tutti universalmente l'osservanza de' Bandi, & Ordini altre volte pubblicati sopra simil materia, quali ad ogni buon fine rinnova; E si per l'autorità del suo Offizio, come per l'Oracolo, e comandamento ricevuto à voce dalla Santità di Nostro Signore, Ordina primieramente, e comanda agli stessi Musici, e Comichi, che debbano contenersi nella dovuta modestia in tutte le loro azioni, portamenti, e gesti; nè in modo alcuna dar causa di risse, & contrasti ad altri nel luogo, ove cantaranno, & recitaranno nè possino recitare in altro luogo, che in quello à ciò destinati: E debbiano cominciare l'Opera non prima del suono delle Campanie ad un' hora, e mezza, nè dopo le due hore della notte, sotto pene pecuniarie, e corporali anco gravissime, ad arbitrio di esso Monsignor Illustrissimo Governatore, alle quali peggieranno parimenti quei Comici, che replicheranno l'Arie più di quello, che sono obligati dalla Composizione, per compiacere forsi alle importune richieste degl'Ascoltanti, dovendo più tosto lasciare di proseguire la Comedia.

In oltre proibisce col presente Editto à ciascuna persona di qualsivoglia grado, e conditione, anco Ecclesiastica, sotto pena della galera per sett'ani, ed anco della vita à suo arbitrio, il portar nel luogo de' Teatri, & pure ivi ritenere altra sorte d'armi che la spada, ancorche n'havessero particolar licenza. E sotto la medesima pena della galera proibisce il fare qualunque rissa in detto luogo, & vicino à quello per la distanza di quaranta canne. E sotto pena della vita irremissibilmente, se da tal rissa seguirà ferita, & altra offesa notabile di qualche persona.

Proibisce ancora il far strepito, rumore, fischiare, & altri atti indecenti così nel luogo, dove si recitano l'Opere, come nell'entrare, ed uscire, & pure nell'occupare il palco nelle Scene, l'appicare in qualsivoglia modo disturbo, e fastidio agl'altri Ascoltanti, ovvero a' Comici, con fargli